

nuove imprese’ li ha eliminati per legge, recependo quindi sul punto le conclusioni dell’Autorità.

SERVIZI POSTALI

Attività di segnalazione

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA FORNITURA DI POSTA MASSIVA

Nel gennaio 2006, l’Autorità ha trasmesso al Ministero delle comunicazioni un parere ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90 sullo schema di decreto *‘Disposizioni in merito alla fornitura di posta massiva’*, esprimendo alcune osservazioni in ordine alla nozione di posta massiva, alle condizioni tariffarie e tecniche, nonché alla previsione di un regime transitorio per la sola posta elettronica ibrida (PEI) previsti nello schema di decreto e nella proposta di Manovra tariffaria 2006-2008 elaborata da Poste Italiane.

Con riferimento alla nozione di posta massiva, questa, superando la nozione di posta elettronica ibrida, si caratterizza per la consegna da parte della clientela *business* di almeno 500.000 invii, differenziandosi in ciò dalla corrispondenza della clientela *retail*. L’Autorità, nel condividere la scelta del Ministero di circoscrivere l’elemento caratterizzante del nuovo regime alla soglia quantitativa indicata, che non è sembrata costituire una significativa barriera all’entrata, ha tuttavia espresso preoccupazione per l’assimilazione della PEI alla corrispondenza ordinaria dei grandi clienti che avrebbe potuto derivare da tale nuova impostazione

In particolare, l’Autorità ha rilevato che, con riferimento all’attività di recapito, l’introduzione della nozione di posta massiva poteva favorire in concreto un’organizzazione dell’attività del fornitore del servizio universale che non tiene conto della specificità della posta elettronica ibrida, per la quale, in base alla normativa vigente, l’ambito della riserva è limitato alla sola fase di recapito, intesa come distribuzione all’utenza finale e non include la fase di trasporto. Pertanto, l’Autorità,

evidenziando la necessità di chiarire che l'introduzione della nozione di posta massiva costituisce un ampliamento della nozione di posta elettronica ibrida, per la quale la riserva di attività continua comunque a riferirsi alla sola fase di recapito, ha altresì rilevato che l'assimilazione della PEI alla posta ordinaria grandi clienti creava inoltre le premesse per la scomparsa del mercato liberalizzato dei servizi di posta elettronica ibrida, offerti da intermediari che si frappongono fra i grandi clienti e l'operatore postale.

Infatti, lo schema di decreto e la Manovra incidevano su due aspetti essenziali per l'offerta di tali servizi, allineando, da un lato, le tariffe a quelle della posta massiva ed eliminando ogni differenziale tariffario con la tariffa allora vigente per la posta ordinaria; lasciando, dall'altro, a Poste un'ampia discrezionalità nell'applicazione di tariffe speciali.

Con riferimento alle condizioni tariffarie, la proposta di Manovra superava la previsione di una tariffa unica a livello nazionale e individuava tre tariffe diverse a seconda della tipologia di destinazione. Dal punto di vista sostanziale, tale modifica consisteva nell'eliminazione della tariffa speciale PEI e nell'allineamento di tutto il mercato al livello della tariffa ordinaria, con conseguente significativo aumento dei prezzi. Al riguardo, l'Autorità ha rilevato che gli aumenti tariffari proposti non apparivano coerenti con i processi comunitari e nazionali di liberalizzazione dei servizi postali, che dovrebbero stimolare anche una maggiore efficienza del fornitore del servizio universale, il quale dovrebbe porsi l'obiettivo del contenimento dei costi e, correlativamente, dei prezzi. In quest'ottica, l'Autorità ha auspicato che il futuro decreto sia ancorato a tariffe di recapito aventi una struttura aderente ai principi comunitari di efficienza, orientamento ai costi e di rispondenza ai servizi realmente richiesti dagli operatori e non comporti l'aumento della tariffa di recapito della posta elettronica ibrida previsto dalla proposta di manovra tariffaria.

Con riferimento alle specifiche modalità di accesso alla rete postale, l'Autorità ha osservato che Poste non soltanto è il fornitore del servizio universale e gestore della rete postale ma è anche impresa attiva nella prestazione di tutti i servizi postali liberalizzati, detenendo quote di mercato di assoluto rilievo nei mercati di volta in volta interessati. Di qui la necessità che le specifiche richieste agli operatori, suoi stessi concorrenti, si riferiscano esclusivamente a caratteristiche giustificate da ragioni

tecniche e/o economiche, senza che possano costituire uno strumento per limitare l'autonomia organizzativa e commerciale delle imprese.

Infine, lo schema di decreto prevedeva un regime transitorio, della durata di 12 mesi dall'entrata in vigore della Manovra, durante il quale gli operatori PEI avrebbero continuato a stampare in cinque centri stampa e a consegnare gli invii in altrettante ATS di destinazione, potendo godere di uno sconto di 0,03 EUR sulle tariffe previste per la posta massiva, mentre gli altri operatori di posta elettronica ibrida privi dei requisiti organizzativi indicati sarebbero stati soggetti al regime previsto dalla bozza di decreto per la posta massiva e avrebbero continuato a subire una discriminazione tariffaria dell'ammontare di 0,03 EUR. In proposito, l'Autorità ha auspicato l'eliminazione di tale regime transitorio in quanto esso appariva difficilmente giustificabile da esigenze di interesse generale, in mancanza di elementi idonei a individuare i costi sostenuti dagli *incumbent* come investimenti irrecuperabili e gli eventuali costi di riorganizzazione e accentramento della struttura produttiva, e a stabilire che il periodo di dodici mesi previsto corrisponda a quello strettamente necessario ad ammortizzare gli investimenti fatti. Nel contempo, tale regime non teneva adeguatamente conto del danno che esso continuava a determinare per gli operatori del mercato che non avevano avuto accesso al regime PEI, i quali, qualora il Ministero avesse disposto di mantenere la previsione del suddetto regime transitorio, sarebbero posti nelle condizioni di dover scegliere fra alternative comunque non favorevoli allo sviluppo concorrenziale del mercato: dotarsi di una struttura articolata sul territorio nazionale per poi doverla dismettere alla scadenza del periodo transitorio ovvero non entrare sul mercato PEI, stante anche l'esiguità della riduzione tariffaria conseguibile per il recapito nella fase transitoria, ed eventualmente di continuare ad operare soltanto attraverso un attuale operatore PEI. In sostanza, l'applicazione cumulativa dei nuovi requisiti di accesso e delle nuove tariffe PEI avrebbe avuto l'effetto di mantenere alcune barriere all'entrata e avrebbe reso meno conveniente la fornitura del servizio, essendo venuta meno la voce principale di risparmio ottenibile dall'operatore. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha auspicato una revisione dello schema di decreto al fine di pervenire a una regolamentazione non distorsiva per lo sviluppo del settore postale.

DIRITTI RADIOTELEVISIVI, EDITORIA E SERVIZI PUBBLICITARI

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha condotto un'istruttoria ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE nel mercato dei servizi di rilevazione degli indici di lettura per la stampa quotidiana e periodica e in quello della raccolta pubblicitaria, accettando gli impegni proposti da una delle due parti (A.D.S. ACCERTAMENTI DIFFUSIONE STAMPA-AUDIPRESS). L'Autorità ha inoltre accertato una violazione dell'articolo 82 del Trattato CE nel mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo (DIRITTI CALCISTICI). Nel quadro del controllo delle concentrazioni, l'Autorità ha concluso un'istruttoria nel mercato delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo terrestre, autorizzando un'operazione di concentrazione subordinatamente al rispetto di talune condizioni (R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE – RAMO DI AZIENDA DI EUROPA TV), e ha avviato un procedimento per valutare la compatibilità con la legge n. 287/90 di una concentrazione nel mercato dei servizi di informazione abbonati via telefono (SEAT PAGINE GIALLE-1288 SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TELEFONICA). Al 31 marzo 2007, è in corso un'indagine conoscitiva nel settore dell'editoria (INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE DELL'EDITORIA QUOTIDIANA, PERIODICA E MULTIMEDIALE).

Intese

A.D.S. ACCERTAMENTI DIFFUSIONE STAMPA-AUDIPRESS

Nell'ambito dell'istruttoria avviata ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE in relazione a taluni comportamenti posti in essere dalle associazioni Audipress e A.D.S. Accertamenti Diffusione Stampa nel mercato dei servizi di rilevazione degli indici di lettura per la stampa quotidiana e periodica e in quello della raccolta pubblicitaria, nel febbraio 2002 l'Autorità ha accettato gli impegni proposti ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 dall'associazione Audipress, chiudendo nei suoi confronti il procedimento senza accertare l'infrazione. L'istruttoria era stata avviata sulla base di una segnalazione presentata dalla società Edizioni Metro Srl, che lamentava il rifiuto opposto da entrambe le associazioni di accertare la tiratura e la diffusione del quotidiano gratuito Metro, edito dalla medesima società.

Ads e Audipress svolgono rispettivamente il servizio di certificazione e divulgazione dei dati relativi alla tiratura ed alla diffusione della stampa quotidiana e periodica (Ads) e le indagini campionarie, quantitative e qualitative, sulla lettura delle testate che hanno ottenuto la certificazione Ads (Audipress). Gli operatori nell'acquisto di spazi pubblicitari su stampa quotidiana e periodica basano le loro negoziazioni sui dati di riferimento forniti da queste associazioni. In particolare, le indagini realizzate da Audipress sono necessarie per valutare il grado di penetrazione delle testate nei diversi ambienti socio-economici, e, quindi, per attribuire un valore ai relativi spazi pubblicitari (cosiddetto *rating*).

L'Autorità ha valutato che il rifiuto di Ads e Audipress di ammettere il quotidiano gratuito Metro ai rispettivi sistemi di certificazione e rilevazione potesse derivare da intese finalizzate a impedire o restringere l'accesso da parte delle società editrici di quotidiani gratuiti ai servizi da esse forniti, determinando un'ingiustificata discriminazione della stampa gratuita a favore delle società editrici di giornali e quotidiani a pagamento. La condotta tenuta dalle due associazioni appariva, altresì, suscettibile di restringere la concorrenza nel connesso mercato della raccolta pubblicitaria a mezzo di stampa quotidiana, impedendo alla stampa gratuita di valorizzare in maniera adeguata i propri servizi pubblicitari a vantaggio degli editori dei giornali a pagamento. L'Autorità, in particolare, ha considerato il danno immediato che le condotte delle due associazioni potevano produrre agli editori di testate gratuite, atteso che la mancanza di rilevazioni ufficiali da parte di Ads e Audipress incideva negativamente sulla loro unica fonte di guadagno, la vendita di spazi pubblicitari.

In risposta alle criticità concorrenziali emerse nel corso del procedimento, Audipress ha presentato nell'agosto 2006 alcuni impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, consistenti nella definitiva approvazione di una modifica al proprio "Regolamento d'indagine", con la quale è stata prevista formalmente l'ammissione dei quotidiani gratuiti alle rilevazioni semestrali svolte da Audipress. Le nuove disposizioni introdotte nel regolamento hanno eliminato la necessità della preventiva certificazione della testata da parte di Ads, rimuovendo così ogni ostacolo alla partecipazione dei quotidiani e dei periodici gratuiti al sistema di rilevazioni gestito da Audipress. In base alle modifiche apportate agli impegni originariamente presentati, Audipress ha garantito che, per le due tipologie di stampa, saranno identici metodo e qualità dell'indagine e che tutti i dati e le informazioni sulla stampa gratuita saranno

presentati, sui vari mezzi di diffusione dei risultati delle rilevazioni, unitamente ai dati ed alle informazioni sulla stampa a pagamento, in modo da eliminare ogni possibilità di discriminazione.

L'Autorità ha ritenuto che gli impegni offerti da Audipress fossero idonei a risolvere il problema dell'esclusione della stampa gratuita dal sistema di rilevazione dell'indice di lettura gestito da Audipress in Italia, facendo venire meno le preoccupazioni concorrenziali oggetto dell'istruttoria. Al 31 marzo 2007, l'istruttoria è in corso nei confronti di Ads.

Abusi

DIRITTI CALCISTICI

Nel giugno 2006, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti delle società Fininvest Spa, Mediaset Spa e Reti Televisive Italiane (gruppo Mediaset), accertando una condotta abusiva in violazione dell'articolo 82 del Trattato Ce nel mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo. L'istruttoria era stata avviata al fine di approfondire l'impatto sulle dinamiche concorrenziali del mercato televisivo di una serie di contratti di licenza e scritture private, di lunga durata e con vincoli di esclusiva, stipulati dal gruppo Mediaset per l'acquisizione dei diritti di trasmissione degli eventi calcistici televisivi per tre stagioni sportive su tutti i mezzi di trasmissione, presenti e futuri, nonché dei diritti di prima negoziazione e prelazione per l'eventuale acquisizione in licenza degli stessi diritti di trasmissione per ulteriori nove stagioni sportive. Più specificamente, nel corso dell'estate 2004 RTI aveva stipulato con le società calcistiche A.C. Milan Spa, F.C. Internazionale Spa, U.C. Sampdoria Spa, AS Livorno Calcio Srl, F.C. Messina Peloro Srl, A.S. ROMA Spa, Atalanta Bergamasca Calcio e Juventus Football Club Spa (nonché, nel febbraio 2005, con l'Associazione Calcio Siena Spa), contratti di licenza dei diritti di trasmissione su diverse piattaforme di diffusione delle partite casalinghe di ciascuna società nel campionato nazionale di calcio di serie A e B (contratti di licenza) per le stagioni 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007. La stessa società aveva poi acquisito, con separate scritture private, i diritti di prima negoziazione e di prelazione per l'eventuale acquisizione in licenza dei diritti

di trasmissione dei medesimi eventi sportivi di quasi tutte le citate società calcistiche (scritture private), per nove stagioni sportive consecutive a partire dal 2007/2008.

Dal punto di vista merceologico, l'Autorità ha considerato che il mercato rilevante fosse quello della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo, un mercato distinto da quello della televisione a pagamento in considerazione del fatto che l'utente medio della televisione generalista non acquista servizi di televisione a pagamento.

Il mercato della raccolta pubblicitaria risulta caratterizzato da una struttura “a due parti”: il consumo dei contenuti televisivi offerti dalle imprese televisive e la compravendita di inserzioni pubblicitarie. In tale ultimo mercato, le transazioni economiche avvengono sulla base del numero di telespettatori, a sua volta dipendente dalla qualità delle trasmissioni. Come conseguenza di tale articolazione, l'acquisizione dei diritti calcistici da parte delle imprese televisive non assume una rilevanza autonoma, ma va inquadrata in una prospettiva più ampia, correlata all'obiettivo di accrescere il numero di telespettatori al fine di aumentare la vendita di prodotti pubblicitari agli inserzionisti. Dal punto di vista geografico, il mercato della raccolta pubblicitaria televisiva ha dimensione nazionale, a causa della disciplina normativa, delle barriere linguistiche e, infine, di fattori culturali. Nell'ambito di tale mercato, il gruppo Mediaset detiene una posizione dominante, in considerazione dell'elevata quota di mercato detenuta e dei cogenti vincoli normativi di affollamento pubblicitario a cui è sottoposto il secondo operatore, Rai.

Nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha accertato che i contratti di licenza e le scritture private originariamente conclusi dal gruppo Mediaset erano suscettibili di produrre un significativo effetto escludente nel periodo di tempo compreso tra il 2007, anno di esercizio del diritto di prima negoziazione, e il 2016, ultima stagione sportiva di vigenza del contratto sottoscritto. In questo arco temporale, tali pattuizioni avrebbero avuto l'effetto di impedire ai potenziali concorrenti di acquisire contenuti fondamentali al fine di predisporre un'offerta commerciale appetibile su tutte le piattaforme trasmissive. Un ulteriore effetto delle clausole di prelazione e prima negoziazione sarebbe stata inoltre l'attribuzione al gruppo Mediaset della possibilità di conoscere in anticipo eventuali offerte concorrenti, consentendo allo stesso di poter adeguare la propria offerta per l'acquisizione dei diritti calcistici a quelle presentate da terzi alle varie società calcistiche, dando luogo a una sorta di clausola inglese, la quale, se

esercitata da un operatore in posizione dominante, può integrare un comportamento abusivo.

Sulla base delle risultanze emerse, l'Autorità ha ritenuto pertanto che, per effetto degli accordi contrattuali stipulati, il gruppo Mediaset avrebbe reso sostanzialmente indisponibili sul mercato, per lungo tempo, i diritti di trasmissione televisiva delle squadre di maggior rilievo del campionato di calcio italiano, in tal modo determinando un innalzamento delle già elevate barriere presenti sul mercato. L'acquisizione di tali diritti sarebbe stata, quindi, in grado di precludere la disponibilità di eventi di qualità essenziali per i suoi concorrenti effettivi o potenziali, con effetti tali da riverberarsi anche nel mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo. L'Autorità ha pertanto concluso che la stipula dei contratti di licenza e delle scritture private da parte del gruppo Mediaset configurava un abuso di posizione dominante in violazione dell'articolo 82 del Trattato Ce.

Pur avendo accertato la natura abusiva della condotta, l'Autorità non ha comminato alcuna sanzione a Mediaset in ragione degli impegni assunti e dei comportamenti posti in essere dal gruppo nel corso del procedimento, volti a rendere disponibili, a partire dal 2007, i contenuti calcistici acquisiti in modo da non compromettere le dinamiche concorrenziali nel settore. In particolare la società, esercitando anticipatamente il diritto di prima negoziazione, ha concluso accordi con Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio e Livorno nei quali la durata per i diritti acquisiti dal 2007 è stata significativamente ridotta a un massimo di due anni, con la previsione di un diritto di opzione per un'ulteriore stagione sportiva. Pertanto, la durata dei contratti di licenza, destinati originariamente a durare fino al 2016, è stata limitata al 2009 (salvo l'esercizio del diritto di opzione). Mediaset ha inoltre ceduto a Sky Italia Srl i diritti di trasmissione televisiva degli incontri di calcio casalinghi di Juventus, Inter, Roma e Lazio, vincolate precedentemente alle pattuizioni sottoscritte nel 2004, chiarendo espressamente che l'impegno a cedere a terzi i diritti relativi sarebbe valso per tutte le squadre interessate dalla scritture private originarie, con esclusione della trasmissione sulla piattaforma digitale terrestre. Tali diritti sono stati ceduti a Sky in esclusiva sulla piattaforma satellitare e, in via non esclusiva, su altre piattaforme, in particolare Internet a banda larga e IPTV (*Internet Protocol Television*), al fine di consentire anche ad altri operatori di acquisire contenuti fondamentali per predisporre un'offerta appetibile per gli inserzionisti pubblicitari e competere così nel mercato della

raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo. Infine, il gruppo Mediaset ha sottoscritto analoghi accordi con gli operatori di telefonia mobile Tim, H3G e Vodafone, rendendo possibile lo sviluppo di nuove tecnologie trasmissive e l'operatività di diversi soggetti su piattaforme alternative.

Concentrazioni

R.T.I. - RETI TELEVISIVE ITALIANE-RAMO DI AZIENDA EUROPA TV

Nell'aprile 2006, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti delle società Reti Televisive Italiane (RTI), Mediaset Spa ed Europa TV, autorizzando l'acquisizione da parte di RTI, società concessionaria televisiva di tre reti nazionali terrestri in tecnica analogica (Canale 5, Italia 1 e Rete 4) controllata da Mediaset, di un ramo d'azienda di proprietà di Europa TV, società titolare di una concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione televisiva privata e accesso condizionato su frequenze terrestri in ambito nazionale, nonché di abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni televisive su tecnica digitale terrestre. Il ramo d'azienda comprendeva la rete trasmissiva della società. L'acquisizione era volta allo sviluppo da parte di RTI di una rete di trasmissione in tecnologia DVB-H (*Digital Video Broadcasting-Handheld*) per la fornitura di contenuti audiovisivi su terminali mobili sul territorio nazionale. In particolare, RTI avrebbe messo a disposizione degli operatori di telecomunicazioni mobili interessati la capacità trasmissiva, lasciando a essi la definizione dei contenuti, l'organizzazione dell'offerta e la relativa raccolta pubblicitaria.

Dal punto di vista merceologico, l'Autorità ha considerato che i mercati rilevanti sui quali valutare gli effetti dell'operazione fossero: il mercato delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo e quello delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo terrestre in ambito nazionale (cosiddetto *broadcasting* digitale), entrambi di dimensione nazionale, in considerazione degli specifici regimi normativi, della localizzazione delle infrastrutture di reti impiegate e della copertura della popolazione raggiunta. Essendo gli impianti di Europa TV collocati in siti di proprietà di Mediaset, l'operazione non avrebbe comportato alcun effetto concorrenziale sul mercato delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo.

Con riferimento al mercato delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo terrestre, sebbene alla fine del 2005 la capacità trasmissiva (impianti e frequenze) destinata alla tecnica digitale fosse di poco inferiore al 6% del totale delle frequenze esistenti, entro la fine del 2008, come previsto dal decreto legge n. 273/2005, le trasmissioni analogiche dovranno cessare e tutte le frequenze saranno rese disponibili per la trasmissione con tecnologia digitale.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che, al momento della concentrazione, nel mercato delle reti per la trasmissione del segnale televisivo terrestre in tecnica analogica operavano sette emittenti nazionali. Il principale operatore era la Rai con il 30,7% della capacità trasmissiva totale, mentre il gruppo Mediaset deteneva il 26,2%, Telecom Italia Media Broadcasting il 7,8% e, infine, Europa TV il 2,4%. Pertanto, a seguito dell'operazione di concentrazione, la quota del gruppo Mediaset sarebbe salita al 28,6%. La stessa situazione si verificava nell'ambito del totale delle frequenze nazionali, ossia escludendo lo *stock* di capacità trasmissiva in quel momento nella disponibilità degli operatori televisivi locali, dove in esito all'operazione il gruppo Mediaset sarebbe arrivato a ottenere il 39,9% contro il 43% di Rai.

Nella valutazione concorrenziale di queste quote, l'Autorità ha considerato che, in prospettiva, il completo passaggio alla tecnica digitale terrestre avrebbe comportato un aumento delle frequenze a disposizione degli operatori concorrenti e neo entranti, dovuto alla restituzione delle risorse frequenziali analogiche ridondanti. Infine, il gruppo Mediaset si è impegnato a non offrire servizi DVB-H direttamente ai consumatori finali, bensì a mettere a disposizione degli operatori di telefonia mobile che intendessero offrire i servizi di trasmissione televisiva in DVB-H solo capacità trasmissiva, lasciandoli liberi di scegliere i contenuti. Questa circostanza è stata ritenuta fondamentale dall'Autorità per escludere ogni effetto anticoncorrenziale dell'operazione.

SEAT PAGINE GIALLE - 1288 SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TELEFONICA

Nel febbraio 2007, l'Autorità ha avviato un'istruttoria al fine di accertare se l'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione da parte di Seat Pagine Gialle dell'intero capitale sociale di 12.88 Servizio di Consultazione Telefonica fosse

suscettibile di dar luogo alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante nel mercato nazionale dei servizi di informazione abbonati via telefono.

L'Autorità ha ritenuto che l'operazione potrebbe produrre effetti di rilievo in tale mercato alla luce del fatto che Seat, già principale operatore del mercato con una quota ben superiore a quella del secondo operatore Telecom Italia, rafforzerebbe ulteriormente la propria posizione a seguito dell'operazione. L'Autorità ha altresì considerato, da un lato, il fatto che Seat acquisirebbe, attraverso la concentrazione, il marchio di 12.88 SCT, che ha già ottenuto un discreto successo commerciale; dall'altro, la posizione di Seat nell'offerta di servizi di informazione abbonati sulle diverse piattaforme, atteso che il marchio 'Pagine Bianche', oltre a essere la testata sotto la quale è distribuito sull'intero territorio italiano l'elenco ufficiale degli abbonati telefonici in forma cartacea, si affianca al servizio via internet 'Pagine Bianche *on line*' e al servizio telefonico '12.40 Pronto Pagine Bianche'. Pertanto, Seat gode di un importante vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti, vista la possibilità di offrire congiuntamente un'ampia gamma di servizi e di ottenere sinergie di investimento sui propri marchi nei diversi servizi. L'operazione potrebbe dunque ridurre le opportunità per le altre imprese di esercitare una significativa pressione competitiva, ed innalzare le barriere di accesso al mercato. Al 31 marzo 2007, l'istruttoria è in corso.

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA

SERVIZI ASSICURATIVI E FONDI PENSIONE

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha autorizzato, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni, un'operazione di concentrazione (ASSICURAZIONI GENERALI/TORO ASSICURAZIONI) ed effettuato tre interventi di segnalazione in relazione a disposizioni distorsive della concorrenza nei settori, rispettivamente, della previdenza complementare (PARERE SULLE DIRETTIVE GENERALI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI) e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto (SEGNALAZIONE SUL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2006, CORRETTIVO E

INTEGRATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, RECANTE ‘CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE’; SEGNALAZIONE SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA IN TEMA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO).

Concentrazioni

ASSICURAZIONI GENERALI - TORO ASSICURAZIONI

Nel dicembre 2006, l'Autorità, a seguito del rinvio dell'operazione disposto dalla Commissione europea, ha concluso un procedimento istruttorio autorizzando l'acquisizione della società Toro Assicurazioni Spa da parte della società Assicurazioni Generali Spa, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni. L'istruttoria era stata avviata al fine di verificare se l'operazione conducesse alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante in diversi mercati dell'assicurazione danni, in ragione della significativa sovrapposizione delle quote di mercato delle imprese partecipanti alla concentrazione e del contesto giuridico ed economico in cui l'operazione sarebbe stata realizzata, caratterizzato da elementi di rigidità che riducono la possibilità della domanda di reagire a un aumento del potere di mercato dal lato dell'offerta.

Da un punto di vista merceologico, l'Autorità ha considerato che, benché in linea di principio ogni singolo rischio configuri un mercato distinto, fosse possibile aggregare tali rischi in categorie sufficientemente omogenee, caratterizzate da un grado di sostituibilità elevato dal lato dell'offerta. In particolare, sono stati individuati come mercati rilevanti quelli delle coperture assicurative danni, distinti per rami amministrativi. Questi mercati hanno una dimensione geografica tendenzialmente nazionale, in considerazione della presenza di barriere linguistiche, regolamentari e distributive, fatta eccezione per i rami corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, RC aeromobili e corpi di veicoli marittimi, che hanno dimensione sopranazionale, in considerazione delle caratteristiche della domanda e delle modalità di concorrenza.

L'istruttoria si è concentrata soprattutto sui mercati dei rami auto (RC auto e Corpi di veicoli terrestri), nei quali mercati l'Autorità ha riscontrato l'esistenza di una serie di rilevanti elementi di rigidità, tali da non incentivare le imprese a competere attraverso la ricerca di nuovi clienti e l'offerta di prodotti innovativi. In particolare,

hanno assunto rilievo l'elevato grado di concentrazione del mercato e la sostanziale stabilità delle quote, determinata dalla rigidità della domanda; l'elevato grado di fedeltà alla marca, a sua volta comprovato dalla scarsa mobilità della clientela; infine, l'elevata trasparenza dal lato dell'offerta, che consente alle imprese operanti nel mercato di conoscere tutte le eventuali variazioni di prezzo adottate dai concorrenti.

L'istruttoria ha evidenziato che, acquistando il quinto operatore, Generali sarebbe diventato il primo operatore nel settore italiano dell'assicurazione danni. Il rafforzamento di Generali si sarebbe realizzato nella quasi totalità dei mercati interessati, sia in quelli caratterizzati da una forte componente di domanda da parte delle imprese, nei quali la società deteneva già una significativa posizione di mercato, sia in quelli in cui a prevalere era la vendita dei servizi al dettaglio, in particolare nei mercati dell'assicurazione auto, nei quali Generali avrebbe raggiunto quote comparabili a quelle di Fondiaria-Sai, il primo operatore del mercato. I due gruppi assicurativi considerati congiuntamente avrebbero realizzato nella generalità dei rami danni, inclusi quelli auto, quote superiori al 40%. Alla crescita della quota di mercato si sarebbe inoltre aggiunto il rafforzamento della rete distributiva di Generali, specialmente in considerazione della capillare presenza di Toro nel nord-ovest e nel centro-sud dell'Italia, con quote congiunte dei premi raccolti nei rami danni superiori al 25% in numerose province. A seguito della scomparsa del concorrente Toro, Generali avrebbe infine consolidato la propria posizione anche nei restanti mercati dell'assicurazione dei trasporti, infortuni e malattia, e incendio.

Nella valutazione degli effetti concorrenziali della concentrazione, l'Autorità ha prestato particolare attenzione allo specifico contesto in cui la stessa sarebbe stata realizzata, che già di per sé agevolava il raggiungimento di equilibri non concorrenziali. Tale conteso risultava infatti caratterizzato dall'esistenza di una fitta rete di partecipazioni, dirette ed indirette, spesso incrociate, tra Generali e la società Fondiaria-Sai Spa tali da ridurre gli incentivi a competere delle due società, primi due operatori del settore danni in Italia. Al contempo, Generali risultava sottoposta a un controllo di fatto da parte di Mediobanca-Banca di Credito Finanziario Spa. Tale circostanza rivestiva particolare rilievo in quanto tra i vari azionisti di Generali vi erano anche Unicredito e Capitalia, a loro volta i principali azionisti di Mediobanca. Infine, anche Fondiaria-Sai aveva una rilevante partecipazione azionaria in Generali, e partecipava altresì al capitale sociale dei principali azionisti di Generali. La presenza di investimenti

passivi di Fondiaria-Sai in Generali e i legami di partecipazione tra i primi due operatori del mercato dell'assicurazione danni sono stati considerati indicatori dell'esistenza di elevati rischi di collusione tacita nel settore dell'assicurazione danni, destinati ad aumentare per effetto dell'operazione di concentrazione. Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Autorità ha accertato che l'operazione avrebbe prodotto in numerosi mercati dell'assicurazione danni la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante collettiva tra il nuovo aggregato Generali-Toro e Fondiaria Sai.

In particolare, l'Autorità, mentre ha escluso una variazione significativa degli assetti di mercato nei mercati dell'assicurazione della responsabilità civile degli aeromobili e dei corpi dei veicoli aerei in ragione del diverso posizionamento di Generali e Toro, maggiormente orientata verso i grandi rischi la prima, concentrata sui piccoli rischi la seconda, ha ritenuto invece che nel mercato dell'assicurazione dei corpi dei veicoli marittimi già in precedenza potesse sussistere una posizione dominante collettiva di Generali e Fondiaria-Sai, la quale si sarebbe ulteriormente rafforzata in esito all'operazione. Considerazioni analoghe sono state svolte con riferimento ai mercati nazionali dell'assicurazione delle merci trasportate, dell'assicurazione malattia e di quella dei rischi relativi agli altri danni ai beni. Infine, in diversi altri mercati, tra cui in particolare quello relativo all'assicurazione della responsabilità civile auto, l'acquisizione di Toro avrebbe avuto effetti particolarmente rilevanti, permettendo al nuovo soggetto risultante dall'operazione di superare la quota del 40%.

In considerazione delle quote di mercato delle parti, dell'elevato grado di concentrazione dei mercati, della stabilità della domanda, delle difficoltà di crescita interna, delle barriere all'entrata soprattutto di tipo distributivo, dell'assenza di innovazione e della scarsa mobilità della clientela, della presenza di partecipazioni incrociate, l'Autorità ha pertanto ritenuto che l'operazione risultava idonea a produrre la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante collettiva in taluni mercati dell'assicurazione danni ed in particolare in quelli auto, tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

Al fine di rimuovere gli effetti distorsivi causati dalla realizzazione dell'operazione, l'Autorità ha autorizzato la concentrazione subordinatamente al rispetto di talune condizioni. In particolare, al fine di ridurre significativamente l'incremento della quota di mercato nel ramo danni, l'Autorità ha imposto a Generali la cessione di una società a favore di un soggetto indipendente da Generali e da Mediobanca, da un

punto di vista azionario, economico e personale. Laddove fosse già presente nei mercati dell'assicurazione auto (RC auto e corpi di veicoli terrestri), al fine di evitare il rischio di una crescita significativa del grado di concentrazione in tali mercati, l'acquirente doveva aver realizzato in entrambi i mercati, nell'esercizio 2005, una raccolta premi a livello di gruppo non superiore a quella del gruppo Toro.

Attività di segnalazione

DIRETTIVE GENERALI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Nel giugno 2006, l'Autorità ha reso un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione in ordine allo schema di provvedimento, “*Direttive generali alle forme pensionistiche complementari*”, di attuazione dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 262/05. L'Autorità ha innanzitutto condiviso le finalità ispiratrici della disciplina, ovvero la libertà di scelta e la portabilità delle posizioni individuali da un gestore all'altro, come pure le modalità con cui la Commissione ha inteso perseguire tali obiettivi, in particolare attraverso l'introduzione di obblighi informativi in capo agli operatori in modo da facilitare la comparabilità fra forme pensionistiche.

L'Autorità ha tuttavia espresso delle considerazioni critiche in relazione a talune previsioni contenute nelle direttive, suscettibili di ostacolare la comparabilità dei prodotti e la portabilità delle posizioni previdenziali.

Con riferimento alle modalità di calcolo dell'Indicatore Sintetico di Costo, in cui dovrebbero essere sintetizzate tutte le spese di partecipazione al fondo, la Commissione richiedeva l'indicazione della riduzione del tasso di rendimento dovuto alle diverse spese che incidono sul fondo, in relazione ad un piano di accumulo predefinito ed in ragione di diversi periodi di durata del piano stesso, indicando anche le differenze nel caso di eventuali garanzie accessorie offerte. In proposito, l'Autorità ha osservato che l'aver definito tale indicatore sintetico con riferimento ad un unico livello di contribuzione (2500 EUR) potrebbe essere fuorviante per il consumatore in quelle ipotesi in cui la misura delle spese non è in percentuale delle contribuzioni, ma in misura fissa. In questo caso, infatti, le spese in percentuale decrescono in ragione

dell'aumento della contribuzione, ma l'indicatore sintetico di costo non ne tiene conto. L'Autorità ha pertanto suggerito l'indicazione anche delle variazioni dei costi globali al variare della contribuzione.

In ordine alla disciplina dello *ius variandi*, diversa a seconda che riguardi prodotti finanziari o assicurativi, il provvedimento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione applicava ai piani individuali pensionistici la disciplina dei prodotti finanziari, caratterizzata dall'obbligo di concedere un preavviso di quattro mesi, dalla facoltà di recedere senza oneri entro tre mesi, senza tuttavia imporre l'obbligo di indicare un giustificato motivo per la variazione. Tale disciplina, tuttavia, benché più favorevole rispetto a quella allora vigente per i contratti bancari, risultava diversa da quella prevista per i prodotti assicurativi, che esclude la possibilità di modifiche unilaterali peggiorative delle condizioni di contratto. L'Autorità ha osservato che i fondi pensione presentano un elevato grado di sostituibilità soprattutto con i prodotti assicurativi e in particolare con le cosiddette "polizze vita". La disparità di tutela che discende dall'approccio accolto nel provvedimento in materia di *ius variandi* è sembrata pertanto all'Autorità contrastare con la stessa natura di bene particolarmente "meritevole" riconosciuta al risparmio previdenziale. Inoltre, la complessità del prodotto riduce la mobilità dei consumatori tra un fondo e l'altro, per cui appariva improbabile che i consumatori potessero in concreto sottrarsi a modifiche unilaterali peggiorative, laddove questo fossero state consentite. Per tali ragioni, l'Autorità ha suggerito l'eliminazione della facoltà, per gli operatori, di modificare *in peius* le condizioni contrattuali in via unilaterale.

L'Autorità ha inoltre suggerito che vengano eliminati i costi di uscita sia dalle diverse linee d'investimento all'interno di un fondo che nel passaggio da un fondo all'altro, al fine di garantire la mobilità degli iscritti fra i diversi servizi, la portabilità della posizione previdenziale e, quindi, l'esplicitarsi di una effettiva concorrenza tra gli operatori.

Infine, l'Autorità ha formulato alcune considerazioni in merito all'interpretazione contenuta nelle direttive generali dell'articolo 6, comma 8, lettera a) del decreto legislativo n. 252/05 che, nell'ambito del trasferimento tacito del trattamento di fine rapporto (Tfr), stabilisce che i "*fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del Tfr*". Le direttive generali specificano che dovrebbe trattarsi di un